



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 66 del 12/12/2016

Prot. n. 5437 del 14 Dicembre 2016

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende- integrazione alla convenzione approvata con delibera P.V. 58 del 16/11/2015.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 14.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Mauro Chiavarini Vice Presidente
Graziano Maffioli
Piero Tovaglieri

Assenti:

Alessandro De Felice

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di

trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A. (...).

5 L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...).

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamato in particolare l'art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".
- P.V. 58 del 16/11/2015 avente per oggetto: "Approvazione accordo con il Comune di Sesto Calende relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende".

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (Sire) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

- a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,...);
- b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRE, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni

ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, tra cui quelli precedentemente in carico alla società A.M.S.C. S.p.A.;

Ricordato che è entrato in vigore il D.Lgs 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" e pertanto vi è la necessità di revisionare il succitato accordo alla luce delle novità normative ivi introdotte.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione dell'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il comune di Sesto Calende e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende;
2. che la somma totale destinata agli interventi di collettamento dell'Agglomerato Sesto Calende – Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301 e per l'Impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002, così come approvato da Piano Stralcio, è pari a € 1.070.000,00=.
- Il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento di estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'Impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna è pari a € 470.000,00=, a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. Eventuali costi eccedenti la somma totale destinata di € 1.070.000,00= saranno a carico del Comune.
3. di invitare, al fine di poter usufruire del finanziamento, il Comune di Sesto Calende e Alfa alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
4. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema Sire ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A



Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti:

- interventi relativi ad impianti non conformi alla Direttiva Europea 91/271, collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301, dell'importo inserito nel Piano Stralcio di complessivi € 600.000,00=;
- interventi relativi ad impianti non conformi alla Direttiva Europea 91/271, Impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002: dismissione impianto e suo collettamento all'impianto DP01200301-Angera, dell'importo inserito nel Piano Stralcio di complessivi € 470.000,00=.

L'anno 2016, il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Vice Presidente Mauro Chiavarini, in esecuzione del Decreto 130 del 24/12/2014 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

il **Comune di Sesto Calende**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Colombo, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 47 del 04/04/2016 (di seguito anche "**Comune**"),

la **Società Alfa Srl**, legalmente rappresentata dal Presidente Ing. Silvio Bosetti, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione n.15 in data 28/11/2016 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del s.i.i.**"),

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e la società Alfa srl sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso:

1. che l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito definito "UdA") è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. che, per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel "piano d'ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. che, con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con la delibera 15 novembre 2001 n.93, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 31/12/2017
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, tra cui quelli precedentemente in carico alla società A.M.S.C. S.p.A.; ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa;

6. nell'ambito territoriale ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito "**Piano stralcio dell'ATO di Varese**" o semplicemente "**Piano stralcio**"), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
7. che la somma destinata ai sopracitati lavori del Piano stralcio è pari ad € 1.070.000,00= e suddivisa nei seguenti 2 interventi: collettamento dell'Agglomerato Sesto Calende – Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301 per € 600.000,00.= e Impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002: dismissione impianto e suo collettamento all'impianto DP01200301-Angera per € 470.000,00.=;
8. che, fra le opere previste nel Piano stralcio dell'ATO di Varese sono compresi gli interventi costituiti dal collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301, e Impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002: dismissione impianto e suo collettamento all'impianto DP01200301-Angera (di seguito definiti "Intervento" o "Opera"), per i quali è stata destinata la somma complessiva di Euro 1.070.000,00.=, a dedurre il ribasso d'asta;

Considerato che:

- a. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alle opere di progettazione e realizzazione inserite nel Piano Stralcio del Piano d'Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso da parte della Commissione Europea;
- b. che è il comune di Sesto Calende, nel cui territorio deve essere realizzato l'Intervento, che attualmente gestisce il segmento degli investimenti sull'acquedotto e sulla fognatura, mentre per il segmento depurazione del servizio idrico la gestione è suddivisa fra il Comune di Sesto Calende, il comune di Angera e la società Alfa. S.r.l.;
- c. che alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- d. che, nelle more della piena operatività di Alfa, anche al fine di non interrompere la fornitura di un servizio pubblico di primaria necessità, si ritiene di attivare un'estensione della convenzione già in essere per l'affitto del ramo di azienda ex AMSC con il Comune di Sesto Calende ad Alfa srl per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l'Intervento di cui al presente Accordo";
- e. Pertanto il comune di Sesto Calende assolverà alla predisposizione dei tre stadi progettuali declinati dal D.Lgs 50/2016, ad eccezione di quanto già eseguito,

approvato e consegnato sia ad Alfa sia all'Ufficio d'Ambito, mentre Alfa S.r.l. a quello di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì ai sensi del D.Lgs 50/2016, come ente o soggetto aggiudicatore e attuatore dell'intervento.

- f. Il Comune e Alfa Srl dovranno realizzare l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell'Intervento da rispettare in modo tassativo;
- g. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente accordo (di seguito definito "**Accordo**");

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, in attuazione dell'art 141 della legge n. 388/2000, che prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio per gli investimenti compresi nel "piano d'ambito", ed al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999, vigenti all'entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali art. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/06);

2. Con il presente Accordo l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore dell'Intervento Alfa Srl in sostituzione del Comune di Sesto Calende, al quale è in capo la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Alfa accetta e assume pertanto il compito di dare attuazione all'Intervento che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.;

- 1. interventi di collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301 per l'importo di € 688.733,55=, visto l'allegato Quadro Economico del Progetto Definitivo (prot. n. 5241 del 15/10/2015);
- 2. impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002: dismissione impianto e suo collettamento all'impianto DP01200301-Angera per l'importo di € 381.266,45=, visto l'allegato Quadro Economico dello Studio di Fattibilità (prot. n. 5241 del 15/10/2015);
- 3. tali interventi sono meglio descritti nel documento prot. n. 5241 del 15/10/2015 allegato sub lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, contenente, rispettivamente con riferimento alle varie opere:

1. il progetto definitivo relativo agli “interventi di collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301”, approvato con delibera di giunta comunale n. 152 del 25/08/2014;
2. il quadro economico dello studio di fattibilità relativo alla “dismissione dell'impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna DP01212002 e suo collettamento all'impianto DP01200301-Angera”, approvato con delibera di giunta comunale n. 152 del 25/08/2014;

3 il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento di estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento in località S.Anna è pari a € 470.000,00=, a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. In funzione di una erogazione di contributo complessivo pari a € 1.070.000,00=, l'aumento del necessario contributo per Cocquo può essere compensato con l'avanzo relativo al contributo per S.Anna. Eventuali costi eccedenti la quota totale approvata dall'UdA con Piano Stralcio saranno a carico del Comune. Si precisa che la proprietà delle opere rimane in capo al Comune di Sesto Calende, il quale provvederà alla messa a disposizione al Gestore Unico Alfa, in fase di "subentro", con apposito atto.

4. Il Comune di Sesto Calende dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:
 - del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016), definitivo ed esecutivo per l'intervento relativo all'impianto di depurazione di Sesto Calende - S.Anna;
 - del progetto esecutivo dell'estensione della rete fognaria località Cocquo-Lisanza;
 - dei piani finanziari associati ai progetti esecutivi;
 - dei crono-programmi relativi ad entrambi gli interventi;
 - della Direzione Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione affidati con Atto n. 1220 del 16/10/2013 per Lisanza Cocquo e n.1300 del 20/11/2015 per Sesto S. Anna

che dovranno essere regolarmente trasmessi all'UdA.

Si precisa che per tali progettazioni e programmazioni il Comune, che ha affidato degli incarichi a professionisti esterni, dovrà promuovere comunque i necessari confronti in modo sinergico con Alfa srl, al fine di garantire l'esito ottimale e funzionale della proposta progettuale.

5. Contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente Codice dei Contratti;

6. L'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione; essenziale risulta l'invio del crono-programma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso il Ministero dell'Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia.

Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e di Ente attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016

1. Il comune di Sesto Calende si impegna a realizzare la progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. La società Alfa valida i progetti nelle fasi in cui il Codice degli Appalti ed il regolamento lo prevedono e comunque relativamente a tutte le progettazioni consegnate dal Comune, assume il ruolo di stazione appaltante ed Ente attuatore degli interventi e diventa pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Comune e dall'Ente attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Comune e dell'Ente attuatore.

4. Il Comune, qualora si rendesse necessario di affidare nuovi incarichi di progettazione esterna, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili. Gli attuali incarichi sono stati precedentemente affidati sulla base delle disposizioni dell'allora vigente D.lgs. 163/06.

5. L'Ente attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Il Comune curerà la progettazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.

2. La società Alfa esegue la verifica del progetto definitivo e la validazione del progetto esecutivo sulla base degli elaborati progettuali consegnati dal Comune.

3. L'Ente attuatore curerà la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.
4. Il Comune e l'Ente attuatore si impegnano inoltre:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;
5. il Comune si impegna inoltre:
 - ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri (il comune deve fornire gli atti dell'avviata attività);
 - a fornire la documentazione liberatoria di accettabilità, nel depuratore di Angera DP 01200301 loc. Bruschera, degli scarichi provenienti dal Comune di Sesto Calende sia in tempo di asciutta che di pioggia, da parte del medesimo Comune di Angera (vedi nota Comune Angera prot. 14967 del 19/12/2016).
6. L'Ente attuatore si impegna inoltre:
 - ad eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione dell'Intervento e delle fasi progettuali predisposti dal Comune.
7. Il Comune e l'Ente attuatore sono responsabili dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità.
8. L'Ente attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea.
9. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale dell'Ente attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 4 Approvazione dei progetti

1. La progettazione preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016), definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta dal Comune, approvata e validata da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni

previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs.50/2016.

2. Sulla base della documentazione di cui sopra l'UdA procederà alla presa d'atto del progetto nelle sue varie fasi.

3. Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.

4. Parimenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti collaudo e contabilità finale.

5. Al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'Uda l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico. Il progetto As-built sarà prodotto dall'Impresa e validato dalla Direzione Lavori e successivamente consegnato ad Alfa Srl. A tal fine, il progettista dovrà aver cura di inserire nel Capitolato l'onere dell'esecuzione dell'as-built per l'impresa.

6. L'Ente attuatore dovrà predisporre documentazioni e/o accordi, se necessari, con i Comuni interessati dalle opere da realizzare, con particolare riferimento alla definizione delle rispettive responsabilità in materia di eventuali sanzioni da parte della Commissione Europea per infrazioni e segnalazioni intervenute antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo.

7. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:

- data approvazione PROGETTO PRELIMINARE (oggi DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ai sensi del D.Lgs 50/2016);
- data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
- data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
- data AGGIUDICAZIONE GARA;
- data INIZIO LAVORI;
- data CONCLUSIONE LAVORI;
- data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA';
- data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

Art. 5 Finanziamento delle progettazioni

1. L'importo per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per

lavori e funzioni tecniche previste all'art.113 del nuovo codice-, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa; l'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al Cda dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale.

2. L'erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell'UdA verso il Comune nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Il 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lgs 50/2016) comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo;
- b) l'ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto definitivo comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo;
- c) l'ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto esecutivo comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo.

3. Il Comune dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.

4. Il Comune dovrà trasmettere in via prioritaria la progettazione, prima che all'UdA, ad Alfa per la sua validazione e approvazione.

Art. 6 Finanziamento delle opere

1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l'importo sopra precisato.

2. A seguito dell'aggiudicazione, l'Ente attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico.

3. L'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso l'Ente attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, su specifica istanza dell'Ente attuatore medesimo;
- b) l'ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno al 60% dei lavori, su specifica istanza dell'Ente attuatore medesimo;
- c) l'ulteriore 20% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, su specifica istanza dell'Ente attuatore medesimo;
- d) l'importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dall'Ente attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;
- e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
- f) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate all'Ente attuatore.
- g) il finanziamento complessivo disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento di estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento in località S.Anna è pari a € 470.000,00=, a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. In funzione di una erogazione di contributo complessivo pari a € 1.070.000,00=, l'aumento del necessario contributo per Cocquo può essere compensato con l'avanzo relativo al contributo per S.Anna, non andando però a variare la somma complessiva per i due interventi prevista nel Piano Stralcio medesimo. Eventuali costi eccedenti la quota totale approvata dall'UdA con Piano Stralcio saranno a carico del Comune.

4. L'Ente attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell'Intervento, che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.

Art. 7 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

a) Per il depuratore di S. Anna:

- a. affidamento incarico di progettazione 20/11/2015
- b. data di presentazione del progetto preliminare: 28/10/2016
- c. conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro il 10/04/2017;
- d. data approvazione del progetto preliminare/definitivo: 25/04/2017
- e. data di approvazione del progetto esecutivo: entro il 24/05/2017;
- f. data di aggiudicazione dei lavori: entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre il 24/08/2017;
- g. consegna dei lavori: entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori e comunque non oltre il 24/10/2017.

b) Per la rete fognaria di Cocquo/Lisanza:

- a. data di approvazione del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs 50/2016): il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n° 19 del 05/02/2009;
- b. data di approvazione del progetto definitivo: il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n° 152 del 25/08/2014;
- c. conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: la conferenza è stata chiusa in data 09/09/2014
- d. data di approvazione del progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n° 1216 del 24/11/2016;
- e. data di aggiudicazione dei lavori: entro il 10/04/2017;
- f. consegna dei lavori: entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori e comunque non oltre il 12/06/2017.

2. Gli interventi oggetto dell'accordo dovranno essere comunque essere completati entro e non oltre:

- a. 31 Dicembre 2018 per gli interventi di collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo all'impianto di Angera.
- b. 30 Aprile 2017 per gli interventi sull'impianto di depurazione Sesto Calende - S.Anna: dismissione impianto e suo collettamento all'impianto Angera;

Si precisa che ad Alfa non risulta imputabile il ritardo derivante dalla mancanza della progettazione utile per poter procedere con l'appalto dei lavori; sarà richiesta da parte dell'Ufficio d'Ambito una proroga temporale sulla fine lavori sia a Regione Lombardia sia al Ministero sia alla Commissione Europea, non appena firmata la presente convenzione.

3. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di progettazione, il rispetto del crono programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio

1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l'UdA provvederà a comunicare al Comune e all'Ente attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.

Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Il Comune di Sesto Calende imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.

2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto dal Comune di Sesto Calende ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull'importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo.

3. Alfa srl imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di direzione lavori (qualora esterna) e contratti di appalto per la realizzazione delle opere.

4. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'opera riferito al crono programma o ai termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa srl ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale

pari allo 0,2‰ sull'importo dell'appalto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo.

5. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12

Articolo 10 – Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato dal Gestore Alfa srl;
- un membro nominato dal Comune di Sesto Calende;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.

4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.

5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese.

6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.

9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, l'Ente Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.

10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.

12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 11 Collaudo

1. L'Ente attuatore si impegna a nominare prima della consegna dei lavori il Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, ovvero ad avvalersi dei tecnici incaricati che possano redigere il C.R.E. ed a comunicarlo con atto formale all'UdA.

Art. 12 Gestione delle opere

1. L'Ente attuatore si impegna a mantenere e gestire le opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo al Comune, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti.

3. Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da Sire e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

4. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio

consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo.

5. L'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte dell'Ente attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

6. Nel caso in cui l'inadempimento dell'Ente attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare all'Ente attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione dell'Ente attuatore, un commissario "ad acta", cui l'Ente attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sull'Ente attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento dell'Ente attuatore medesimo.

Varese,

Il Vice Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dr. Mauro Chiavarini

Il Sindaco del Comune di Sesto Calende

Ing. Marco Colombo

Il Presidente di Alfa Srl

Ing. Silvio Bosetti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott. Mauro Chiavarini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/12/2016 al 07/01/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/12/2016
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli